

Decreta:

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Walter Barin.

Il citato amministratore, in data 26 gennaio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solesino (Padova).

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il comma 1, del predetto art. 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una partecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

Visto il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3, a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;



Considerato che lo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede all'art. 2 la ripartizione delle risorse del fondo per il 90% sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata allo schema medesimo;

Visto il successivo comma 5, dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

Visto il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

Considerato che lo stanziamento per l'anno 2013 del Fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attualmente pari a € 4.929.254.469,00;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, procedere alla erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2013, applicando le percentuali riportate nella tabella 1 allegata allo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità di cui al predetto comma 6;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Articolo unico
(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2013)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 16-bis, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2013 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, per un importo complessivamente pari a € 2.957.552.681,40.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile, dal 12 febbraio 2013 al 12 agosto 2013, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.957.552.681,40.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
PASSERA




Tabella 1

**Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di
anticipazione per l'anno 2013**

dati in euro

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse anticipazione
ABRUZZO	2,69%	79.566.123,74
BASILICATA	1,55%	45.846.651,23
CALABRIA	4,31%	127.483.268,90
CAMPANIA	11,11%	328.616.964,60
EMILIA ROMAGNA	7,35%	217.401.862,27
LAZIO	11,68%	345.476.700,86
LIGURIA	4,09%	120.976.002,27
LOMBARDIA	17,30%	511.707.784,66
MARCHE	2,18%	64.481.096,56
MOLISE	0,71%	21.000.724,11
PIEMONTE	9,84%	291.052.289,08
PUGLIA	8,10%	239.585.725,77
TOSCANA	8,81%	260.586.449,88
UMBRIA	2,03%	60.044.323,86
VENETO	8,24%	243.726.713,62
TOTALE	100,00%	2.957.552.681,40

